

Telelavoro – nuovo accordo dal 1° luglio 2023

Situazione iniziale

Durante la pandemia del coronavirus, molti dipendenti erano costretti a svolgere il proprio lavoro in remoto da casa. Pertanto, i frontalieri svolgevano il proprio lavoro da uno Stato diverso rispetto a quello in cui il loro datore di lavoro risiedeva. Per tenere conto di questa situazione particolare dal punto di vista del diritto inerente alle assicurazioni sociali e per sgravare datori di lavoro e dipendenti, le norme sull'assoggettamento in materia di sicurezza sociale erano state applicate in modo flessibile. Questa fase transitoria dell'applicazione flessibile delle norme sull'assoggettamento è stata prorogata più volte, terminando tuttavia definitivamente il 30 giugno 2023.

Per facilitare il telelavoro anche dopo il 30 giugno 2023, nell'interesse dei dipendenti e dei loro datori di lavoro, il 1° luglio 2023 entra in vigore un nuovo accordo, firmato da determinati Stati. Esso prevede che non ci sia alcuna modifica di competenza nell'ambito dell'assicurazione sociale in caso di telelavoro inferiore al 50 %.

Questo accordo riguarda la mia azienda / i miei dipendenti?

Quale membro della PROMEA cassa di compensazione, questo accordo riguarda voi, rispettivamente le vostre collaboratrici e i vostri collaboratori, se le seguenti condizioni sono adempiute in modo cumulativo:

- Il/la vostro/a dipendente svolge tra il 25 % e non oltre il 49.9 % del tempo di lavoro sotto forma di telelavoro transfrontaliero nel proprio Stato di residenza.
- Lo Stato di residenza del(la) vostro/a dipendente ha firmato l'accordo. Tutti gli Stati confinanti con la Svizzera, a eccezione dell'Italia, hanno aderito all'accordo (Un elenco di tutti gli Stati firmatari dell'accordo è disponibile all'indirizzo: <https://socialsecurity.belgium.be/en/internationally-active/cross-border-telework-eu-eea-and-switzerland>).
- Al(la) vostro/a dipendente è applicabile l'Accordo sulla libera circolazione con l'UE, rispettivamente la Convenzione AELS (persone con nazionalità svizzera o di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS).

Se queste condizioni sono adempiute, voi in qualità di datore di lavoro dovete presentare una richiesta. Potete registrare e trasmettere la richiesta tramite ALPS. A questo scopo, dal 1° luglio 2023 è a disposizione un nuovo tipo di caso «telelavoro transfrontaliero». Se la richiesta viene accettata, si genera automaticamente il certificato A1 e il caso si conclude. La validità di questo certificato è limitata a 3 anni, se la situazione è rimasta immutata.

In alcune circostanze questa autorizzazione da parte dell'autorità estera competente in materia di assicurazioni sociali può richiedere un periodo di tempo più lungo e perciò vi preghiamo di avere pazienza. Purtroppo, in qualità di cassa di compensazione non siamo in grado né di velocizzare, né di influenzare questa procedura.

Quali termini vigono per l'inoltro della richiesta tramite ALPS?

Nell'ambito di una regola transitoria, le richieste inoltrate entro fine giugno 2024 possono essere concesse retroattivamente al 1° luglio 2023. Di conseguenza non è necessario trasmettere la richiesta immediatamente.

Se il telelavoro transfrontaliero è inferiore al 25 %, valgono le norme e le procedure ordinarie come prima della pandemia, anche se il telelavoro è svolto in uno Stato firmatario dell'accordo.

L'informativa completa dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/int/grundlagen-und-abkommen/telearbeit.html>

L'elenco di tutti gli Stati firmatari dell'accordo è disponibile all'indirizzo: <https://socialsecurity.belgium.be/en/internationally-active/cross-border-telework-eu-eea-and-switzerland>